

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 225/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1153 pf 2019/2020 adottato nei confronti dei Sig.ri Fabrizio CORSI, Riccardo DEL VESCOVO, Jacopo GIULIATTINI e della società EMPOLI F.B.C. S.p.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

FABRIZIO CORSI, Presidente e Legale Rappresentante tesserato all'epoca dei fatti per la società EMPOLI F.C., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44 comma 1, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. n. 210/A FIGC dell'8 giugno 2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver fatto eseguire al Gruppo Squadra il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 06/07/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 01/07/2020, del test eseguito in data 11/07/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 06/07/2020, nonché del test eseguito in data 20/07/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 15/07/2020;

JACOPO GIULIATTINI, Responsabile Sanitario tesserato all'epoca dei fatti per la società Empoli F.C., per quanto di sua competenza e/o, comunque, in concorso con il sig. DEL VESCOVO Riccardo, Medico Sociale tesserato all'epoca dei fatti per la società Empoli F.C., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. n. 210/A FIGC dell'8 giugno 2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone con la frequenza prevista dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver fatto eseguire il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 06/07/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 01/07/2020, del test eseguito in data 11/07/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 06/07/2020, nonché del test eseguito in data 20/07/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 15/07/2020;

RICCARDO DEL VESCOVO, Medico Sociale tesserato all'epoca dei fatti per la società Empoli F.C., per quanto di sua competenza e/o, comunque, in concorso con il sig. GIULIATTINI Jacopo, Responsabile Sanitario tesserato all'epoca dei fatti per la società Empoli F.C., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio

Professionistiche e degli arbitri”, nonché di quanto previsto dal C.U. n. 210/A FIGC dell’8 giugno 2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone con la frequenza prevista dall’All. n. 3 (cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver fatto eseguire il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 06/07/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 01/07/2020, del test eseguito in data 11/07/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 06/07/2020, nonché del test eseguito in data 20/07/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 15/07/2020

EMPOLI F.B.C. S.p.A., per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Fabrizio CORSI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società EMPOLI F.B.C. S.p.A., Jacopo GIULIATTINI e Riccardo DEL VESCOVO;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 845,00 (ottocento quarantacinque/00) di ammenda per il Sig. Fabrizio CORSI, di € 422,50 (quattrocento ventidue e cinquanta/00) di ammenda per il Sig. per il Sig. Jacopo GIULIATTINI, di € 422,50 (quattrocento ventidue e cinquanta/00) di ammenda per il Sig. Riccardo DEL VESCOVO e di € 1125,00 (mille centoventicinque/00) di ammenda per la società EMPOLI F.B.C. S.p.A.;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 GENNAIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina